



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO- GARAGUSO

Piazza Maria SS. d'Anglona – 75028 TURSI

(MT) Tel. 0835.531217 - Fax 0835.532360

pec: cuc@pec.comune.tursi.mt.it

-Ufficio Centrale Unica di Committenza-

Prot.n. 1128

Tursi, lì 06.02.2020

BANDO DI GARA IN PROJECT FINANCING

OGGETTO: Proposta di Finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, della progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo e fornitura di energia elettrica nel comune di ALIANO (MT). CUP. J71C19000290005. CIG: 81902632D7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: Comune di Aliano (MT)

Indirizzo postale: Piazza Garibaldi n. 16 – 75010 Aliano (MT) – tel. 0835/568038 – Fax 0835/568196.

Punti di contatto, all'attenzione di: arch. Domenica Maria RINALDI.

Profilo del committente: www.comune.aliانو.mt.it

PEC: tecnicoalioano@pec.it – cuc@pec.comune.tursi.mt.it

Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili sulla "Piattaforma di Gestione Gare telematiche accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it/> e presso i punti di contatto ed all'indirizzo internet sopra indicato.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico

Le offerte vanno inviate a: CUC c/o Comune di Tursi – p.zza M. SS. d'Anglona – 75028 Tursi (MT) secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: procedura aperta con gara unica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, della progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo e fornitura di energia elettrica nel comune di ALIANO (MT), da realizzare con l'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 e seg. del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

II.1.2) Tipo di appalto-luogo di esecuzione: Concessione, costruzione e gestione.

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Aliano (MT).

II.1.3) Il bando riguarda: appalto ad evidenza pubblica, procedura aperta.

II.1.4) Breve descrizione della concessione: l'ipotesi progettuale contenuta nello studio di fattibilità prevede la progettazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e la successiva gestione.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50232100-1.

II.1.6) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

II. 1.7) Non è prevista la divisione in lotti.

II. 1.8) Non è prevista l'ammissibilità varianti.

II. 2 QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO

II. 2.1) Quantitativo o entità totale: L'importo complessivo dell'investimento, risultante dal progetto di Fattibilità, è stimato pari a complessivi € **252.460,52**, di cui € **195.179,84** per lavori (comprensivi di € **4.708,07** per oneri di sicurezza), € **50.969,17** per somme a disposizione ed € **6.311,51** per spese studio di fattibilità.

L'importo complessivo dell'investimento così determinato, a totale carico del concessionario, si intende comprensivo dei costi del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, delle spese di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilità collaudo e delle spese sostenute per Pubblicazione Bando, Commissione Concorso, oneri amministrativi e tecnici interni oltre a oneri finanziari e quanto altro.

II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: Non è imposto al concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale minima dell'importo dell'appalto.

II.2.3) Durata della concessione:

Durata massima della concessione: anni 20.

II.2.4) Tempo per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo: 120 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione per la redazione del progetto definitivo e 120 giorni decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo per la redazione del progetto esecutivo.

Tutti i costi riferibili alla prestazione saranno a carico dell'Affidatario comprensivo di tutte le spese per la pubblicità di gara, per le competenze spettanti alla commissione esaminatrice, nonché le spese inerenti la Centrale Unica di Committenza (CUC).

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'intervento dell'importo stimato dalla concessione **pari ad € 23.797,62** da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara. L'importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto secondo le forme previste dal Codice.

I concorrenti dovranno altresì produrre una ulteriore garanzia **pari al 2,5%** dell'importo dell'intero investimento, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii.

III.1.2) Finanziamento: Le opere saranno progettate, realizzate, gestite e mantenute a totale carico e spese del concessionario.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: sono ammessi a partecipare gli operatori economici previsti dall' art. 45 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti previsti dallo stesso e dal presente bando. I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all' art. 183 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. ed all' art. 95 Regolamento. Le imprese dei paesi appartenenti alla U.E. potranno partecipare producendo la documentazione redatta secondo le normative dei rispettivi paesi attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e del disciplinare di gara. (in lingua originale e con traduzione in italiano).

III.1.4) Entità dell'appalto totale per lavori e forniture:

Attività	Importo (€)	Categoria	Class.	
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione				
Oneri della sicurezza	4.708,07			
Lavorazioni soggette a ribasso	190.471,84			
TOTALE	195.179,84	OG10	I	ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

L'impresa appaltatrice maturerà diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle lavorazioni effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo.

Tale somma potrà variare, in più o in meno, senza che l'appaltatore possa trarne pretese alcune per compensi o indennizzi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco (vedasi art. 1.4), purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale.

Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:

A) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro")

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;] (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera c) così sostituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

B) solo nel caso in cui l'operatore economico esegua i lavori direttamente: qualificazione relativa al possesso di attestazione SOA nella categoria OG10, Classifica I;

E) Iscrizione – ai sensi dell'art.7 DPR 7.12.95 n.581 e s.m.i. alla CCIAA Ufficio Registro Imprese della Provincia ove ha sede legale l'Impresa;

F) Requisiti dei concorrenti: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPR n. 207/2010, stabiliti nel disciplinare di gara;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: (informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti): vedi disciplinare di gara;

III.2.3) Capacità tecnico organizzativa: (informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti): vedi disciplinare di gara;

SEZIONE IV – PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta (gara unica)

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del proponente sulla base dei criteri di seguito elencati ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Codice. L'offerta risulterà determinata dagli elementi qualitativi "aspetti tecnico-gestionali" e dagli elementi quantitativi così come meglio precisato nel disciplinare di gara.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.

IV.3.2) Condizioni per ottenere il progetto fattibilità e la documentazione complementare: il presente bando, il disciplinare di gara e il progetto fattibilità sono disponibili sulla "Piattaforma di Gestione Gare telematiche accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>.

IV.3.3) L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo della "Piattaforma di Gestione Gare telematiche". Per l'espletamento della presente procedura la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici al seguente sistema.

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma di Gestione Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 07.03.2020** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement della CUC. Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>.

IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell'offerta: l'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di ulteriori giorni 180 qualora, la procedura di selezione, compresa la stipula della concessione, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta.

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: saranno comunicate ai concorrenti tramite PEC.

La gara si terrà presso il la sede della CUC – Piazza M. SS. d'Anglona n. 6 - 75028 Tursi (MT).

SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

V.I) PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA: Tutti gli atti relativi alla procedura di gara sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Aliano in ossequio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice.

V.II) VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il bando, il disciplinare, il modello di istanza di partecipazione corredata dalle dichiarazioni, i documenti di gara sono consultabili sulla "Piattaforma di Gestione Gare telematiche accessibile dal seguente link: <https://cuctursi.acquistitelematici.it/>.

V.III) ALTRE INFORMAZIONI

- a. la presente procedura ad evidenza pubblica è indetta giusta determinazione del Responsabile del Comune di Aliano ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
- b. la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, individuando il promotore, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre sia ritenuta congrua e conveniente;
- c. tutte le comunicazioni avverranno mediante posta certificata o avvisi esposti nell'albo pretorio comunale e piattaforma telematica della CUC;
- d. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di gara in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale.

- e. informazioni in merito al bando di gara, agli elaborati inerenti la documentazione di gara potranno essere richiesti al responsabile Centrale Unica di Committenza: ing. Pasquale MORISCO, agli indirizzi di posta elettronica certificati indicati nelle premesse;
- f. la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione anche in capo ai soggetti non aggiudicatari;
- g. nella ipotesi in cui, all'esito della procedura di gara, il promotore non risultasse aggiudicatario, quest'ultimo potrà esercitare, nei 15 giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- h. dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni di cui al disciplinare di gara.

SEZIONE VI - PROCEDURE DI RICORSO

Per qualunque controversia inerente la presente procedura, che dovesse insorgere, sarà definita in via giudiziaria indicando quale competente il foro di Matera.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara, disponibili all'indirizzo internet di cui al punto I) del presente Bando di gara.

Le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra Ente e gli operatori economici avverranno tramite PEC (previa autorizzazione dei concorrenti per le comunicazioni di cui all'art.76, c.5, D.Lgs. n° 50/2016).

I chiarimenti inerenti i documenti di gara saranno pubblicati sulla piattaforma telematica della CUC, se ritenuti di interesse generale.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto dall'art. 95, comma 12, D.Lgs.n. 50/2016, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere.

Per informazioni sulla procedura di gara: Responsabile della CUC: Ing. Pasquale MORISCO – tel.0835/531221- 0835/531217.

Per informazioni tecniche inerenti il progetto: Arch. Domenica Maria RINALDI – tel. 0835/568038.

PEC: cuc@pec.comune.tursi.mt.it – tecnicoaliano@pec.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aliano (MT).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali e Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Domenica Maria RINALDI

Il Responsabile della CUC

Ing. Pasquale MORISCO

Firma autografa non apposta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 12 febbraio 1993 n. 39. Il documento originale, riportante la firma autografa, è depositato agli atti di questo Servizio.